

UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

(in seguito “Unione Montana”)

Piazza Marconi n. 5 – 12020 - FRASSINO - (CN)

Tel. +39 978318 - Fax +39 978949

PEC unionemontanavaraita@legalmail.it



Disciplinare di gara

Premesse

Ai sensi dell'art.43, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 in base alla “convenzione transfrontaliera” (allegato **A0**) per la gestione di procedure di appalto comuni a tutti i *partner* del Progetto transfrontaliero «PLUF!» - Progetto ludico-educativo per bambini - sperimentazione visite giocate (WP 3, Attività 3.4), sottoscritta il 01/02/2018. dai “*partner* transfrontalieri” *infra* indicati:

- l'Unione Montana Valle Varaita (siglata anche UM Valle Varaita),
- l'Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras (siglato anche OTGQ),
- l'Unione Montana Valle Grana (siglata anche UM Valle Grana),
- l'Unione Montana Valle Maira (siglata anche UM Valle Maira),
- l'Unione Montana Valle Stura (siglata anche UM Valle Stura),
- l'Unione Montana dei Comuni del Monviso (siglata anche UM Monviso),

la Unione Montana Valle Varaita ha stabilito di affidare l'appalto di cui al punto **2)** che segue, approvando contestualmente il “progetto” di cui all'art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016¹ (bando di gara, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara + allegati e schema di contratto).

Il presente disciplinare di gara + allegati, facente parte integrante del bando di gara, disciplina forme e modalità per la presentazione dell'offerta.

1) Stazione Appaltante

Unione Montana Valle Varaita–piazza Marconi n. 5–12020 FRASSINO(CN), Tel. +39 0175 978318 - Fax +39 0175/978949 – PEC: unionemontanavaraita@legalmail.it (in seguito

¹Tutti i richiami al d.lgs. n. 50/2016 contenuti nel presente disciplinare di gara fanno riferimento al testo in vigore al momento della sua approvazione, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 56/2017 (il c.d. “Decreto correttivo”) ed alle successive modifiche intervenute.

Nel disciplinare di gara il citato d.lgs. n. 50/2016 è anche definito con la locuzione “Codice”.

“Unione Montana” o “Stazione appaltante” o “Ente appaltante”).

2) CPV servizio, oggetto e luogo dell'appalto

2.I CPV: 75124000-1 [Reg.(CE) 213/08], d.lgs. n. 50/2016 - servizi allegato IX (servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura). Procedura aperta ex artt. 3, comma 1, lett. sss), 60 e 142, d.lgs. n.50/2016 per l'affidamento a “corpo” del servizio “Progetto transfrontaliero «PLUF!» (WP.3 – Attività 3.4) avente ad oggetto:

- (i) l'ideazione/progettazione di massima del gioco,
- (ii) la progettazione esecutiva del gioco,
- (iii) la realizzazione dei prototipi del gioco su supporto cartaceo e in versione *on line*, e su eventuali altri supporti indicati in offerta,
- (iv) l'organizzazione e gestione della fase di sperimentazione del gioco sul territorio (visite giocate sul territorio) e nelle scuole (visite giocate a scuola) per il periodo indicato nel capitolato speciale di appalto”

2.II Si indica di seguito la prestazione principale (unica):

- (i) ideazione/progettazione di massima del gioco, (ii) progettazione esecutiva del gioco, (iii) realizzazione dei prototipi del gioco, e relative copie, su supporto cartaceo e in versione *on line*, e su eventuali altri supporti indicati in offerta (iv) organizzazione e gestione della fase di sperimentazione del gioco sul territorio (visite giocate sul territorio) e nelle scuole (visite giocate a scuola) per il periodo indicato nel capitolato speciale di appalto.

2.III Luogo: almeno 6 appuntamenti per il primo anno di progetto (2019) e 1 appuntamento per il secondo anno (2020) per ciascuna valle/territorio coinvolto (Saluzzese e Valle Infernotto; Comuni del Monviso; Varaita; Maira; Grana; Stura); almeno 2 viaggi di istruzione per ciascun anno scolastico (2018/2019 e 2019/2020) per ciascuna valle/territorio coinvolto (Saluzzese e Valle Infernotto; Comuni del Monviso; Varaita; Maira; Grana; Stura); almeno 10 classi coinvolte per ciascun anno scolastico di progetto (a.s. 2018/2019 e 2019/2020) in almeno 4 provincie del Nord Ovest.

3) Durata del contratto e fasi della procedura di affidamento

3.I Il servizio oggetto di gara dovrà essere reso nei termini e con le modalità previsti nell'all. **A1**: “**bozza di contratto**”. L'appaltatore dovrà in fase di esecuzione del contratto sviluppare la “progettazione esecutiva del gioco” e successivamente procedere alla

realizzazione dei prototipi del gioco su supporto cartaceo e in versione *on line*, e su eventuali altri supporti indicati in offerta, alla organizzazione e gestione della fase di sperimentazione del gioco sul territorio (visite giocate sul territorio) e nelle scuole (visite giocate a scuola) per il periodo indicato nel capitolato speciale di appalto e nel contratto.

Durata del servizio di cui al precedente par. **2)**: dal2018 al 31/03/2020.

3.II) Quanto alle fasi della procedura di affidamento si applicano le norme dell’art. 32, d.lgs. n. 50/2016, tra cui i commi 8 e 9. L’offerente, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipulazione del contratto ed al versamento delle relative spese di stipula, nella data che sarà fissata dalla Unione Montana e comunicata all’aggiudicatario a mezzo PEC con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

E’ fatta salva altresì la possibilità per la Unione Montana di esigere l’inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza.

4) Importo corrispettivo per i servizi di cui al par. 2) a base di gara

4.I) L’importo presunto complessivo dell’appalto, a corpo, posto a base di gara per la durata di cui al precedente par. **3)**, è pari ad € **94.057,38 oltre IVA** (compresi oneri per la sicurezza rischi interferenziali stimati in misura pari a € 0,00):

Attività	Importo totale, oltre iva
progetto ludico-educativo per bambini - sperimentazione visite giocate	€ 94.057,38

4.II) Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l’Unione Montana ha stimato pari ad € 14.108,00 (oltre IVA), calcolati sulla base del costo orario medio di cui al Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dei livelli contrattuali previsti e delle ore stimate per le singole prestazioni.

5) Concorrenti ammessi a partecipare alla gara

5.I) sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di cui al par. **2)** gli

operatori economici di cui all'art. 45, d.lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art.49, d.lgs. n. 50/2016);

5.II) i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, tra cui: (1) l'art.80, d.lgs. n. 50/2016; (2) l'art.48, comma 7, d.lgs. n. 50/2016; (3) legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi (v. apposito all. **A2** al presente disciplinare, che riporta le norme qui richiamate)²;

6) Termine ultimo e modalità presentazione offerte

6.I) Le offerte dovranno pervenire, con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio in un plico chiuso e sigillato (“**Plico**”) contenente tre buste, contrassegnate rispettivamente come:

- “a) documentazione amministrativa”;
- “b) offerta tecnica”;
- “c) offerta economica”;

esclusivamente all'indirizzo della Unione Montana Valle Varaita – piazza Marconi n. 5 – 12020 FRASSINO (CN) entro il **termine perentorio delle ore 12:00 del giorno / /2018** **pena la esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.

6.II) Il **Plico** dovrà chiaramente riportare - oltre al nominativo del destinatario e del mittente (in caso di “soggetto gruppo” dovrà riportarsi il nominativo di tutti i membri) - la seguente dicitura: *“Offerta per gara di appalto del servizio “Progetto transfrontaliero «PLUFI !» – C.I.G. 7592136CD0 **Scadenza offerte: .../.../2018**–NON APRIRE”*.

6.III) Il **Plico** predetto dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca o altro materiale sui lembi

²Gli **operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267** dovranno dichiarare, ad integrazione di quanto indicato nella Parte **III**, Sezione C, lett. d) del D.G.U.E. **(i)** gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal competente Tribunale, nonché **(ii)** di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e **(iii)** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

di chiusura, tale da garantire l'integrità e la non manomissione del medesimo e delle buste in esso contenute. Per lembi di chiusura sono da intendersi quelli chiusi dall'offerente con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante delle buste. Resta inteso che il recapito del **Plico** rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale.

6.IV) Le buste "a) documentazione amministrativa", "b) offerta tecnica" e "c) offerta economica", dovranno, ciascuna, essere chiuse e sigillate con ceralacca o altro materiale sui lembi di chiusura, tale da garantire l'integrità e la non manomissione delle medesime e di quanto in esse contenuto. Per lembi di chiusura sono da intendersi quelli chiusi dall'offerente con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante delle buste.

6.V) Si provvederà all'esclusione dell'offerta in caso di irregolarità relative alla chiusura del plico e/o delle buste "a)", "b)", "c)", tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

6.VI) Con le stesse modalità e formalità sopra descritte - e purché **entro il termine** indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità - i concorrenti possono far pervenire eventuali **sostituzioni** al Plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al Plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del Plico già consegnato con altro Plico.

6.VII) L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Unione Montana potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato art. 32, comma 4, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Unione Montana sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7) Domanda di partecipazione e requisiti di ordine generale e speciale dell'offerente

7.I) L'offerente deve produrre unitamente alla **domanda di partecipazione alla procedura aperta ex art.60, d.lgs. n. 50/2016**, redatta in bollo da 16,00 euro, sottoscritta con firma autografa in conformità alle disposizioni del d.p.r.n. 445/2000 (cfr. artt. 35, 38, 40, 43, 46,

47 e 76) da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, con allegata copia semplice del documento di identità del sottoscrittore:

7.II) una dichiarazione, sottoscritta con firma autografa, attestante:

- (a) (i) l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA ovvero altro albo³ o registro con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale ed [eventuale] sede operativa, oggetto dell'attività, data di inizio di attività, codice attività, indicazione del n° di posizione INPS, INAIL, codice fiscale e partita IVA, domicilio fiscale e relativa sede dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, nonché
- (ii) i nominativi, luogo e data di nascita, comune di residenza, nonché codice fiscale del titolare, delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (cfr. art. 2203 c.c.)⁴, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di impresa individuale; del/i socio/i e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (cfr. art. 2203 c.c.)⁵, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri

³In caso di concorrente – **cooperativa sociale di tipo A**, è richiesta anche l'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con DM 23 giugno 2004, come successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013.

⁴Cons. Stato, sez. V, sentenza 17.04.2013, n. 2118. Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che il **ruolo dell'institore** designato ex art. 2203 c.c. quale soggetto preposto dal titolare all'esercizio di una impresa commerciale, lo caratterizza come *alter ego* dell'imprenditore. L'institore, infatti, è titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, sicché **deve essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione**.

⁵Si rimanda alla nota 4.

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.)⁶, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dei membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione, i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.)⁷, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società) o di direzione tecnica [ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], o

⁶Si rimanda alla nota 4.

⁷Cons. Stato, sez. V, sentenza 17.04.2013, n. 2118. Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che il **ruolo dell'institore** designato ex art. 2203 c.c. quale soggetto preposto dal titolare all'esercizio di una impresa commerciale, lo caratterizza come *alter ego* dell'imprenditore. L'institore, infatti, è titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, sicché **deve essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione**.

di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (iii) l'indirizzo PEC o (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri), l'indirizzo di posta elettronica del soggetto «Offerente» da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 29, comma 1, 74, comma 4, e 76, comma 5 e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016;

(b) che:

(i) ai sensi e per gli effetti dell'art.30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

(ii) i lavoratori della propria impresa risultano regolarmente inquadrati in base ai contratti collettivi nazionali/locali integrativi applicabili al settore e per la zona oggetto di appalto e che coinvolgerà, nell'attività svolta nell'ambito del contratto di appalto, solo lavoratori in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS;

(iii) è tenuto alla osservazione delle norme sulla sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008 e che i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;

(c) l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale ex art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016. **La dichiarazione va integrata compilando il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)⁸ da prodursi in sede di gara.⁹**

⁸ Si precisa che in base al Comunicato MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 30 marzo 2018 il DGUE, compilato secondo le modalità indicate, va prodotto dall'offerente **anche su supporto informatico** mediante inserimento all'interno della busta "a) documentazione amministrativa" di una chiavetta USB con riprodotto il DGUE, sottoscritto con firma digitale.

⁹In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18.7.2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (allegata al presente

disciplinare) **gli offerenti** - per attestare la insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti di ordine speciale - **devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)** allegato **A3** al presente disciplinare di gara sotto forma di *file* editabile:

- **compilando** esclusivamente le parti di interesse [**Parte II, Parte III, Parte IV, Parte VI**];
- **stampando** il documento D.G.U.E. compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea, da sottoscrivere con firma autografa, con allegata copia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i ex d.p.r.n. 445/2000;
- **inserendo** il D.G.U.E. firmato nella busta “a) documentazione amministrativa”.

Il D.G.U.E. va firmato dal titolare, dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal/i socio/i e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico), se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico), se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dai membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione, i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società) o di direzione tecnica [ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza *ex lege* n. 231/2001), dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, con allegata copia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

In alternativa il D.G.U.E. va sottoscritto con firma autografa, ai sensi dell'art. 47, comma 2 d.p.r.n. 445/2000, unicamente dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ove questi sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi anche agli altri soggetti-persone fisiche sopra elencati.

Per quanto riguarda le ipotesi “antimafia” di cui all'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4, 91, comma 6 del d.lgs. 159/2011), si precisa che, nella compilazione dell'apposito riquadro riportato nella **parte III, sezione sub D** del modello di formulario per il **D.G.U.E.**, **occorre far riferimento alla platea dei soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2018.**

Si precisa altresì che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del medesimo d.lgs. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nella G.U.U.E..

In ogni caso l'esclusione ed il divieto di cui all'art. 80, commi 1 e 2, d.lgs. n. 50/2016, operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara nella G.U.U.E., qualora l'offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata mediante compilazione della specifica sezione della **parte III** del **D.G.U.E.** con le relative e specifiche indicazioni degli atti concreti e/o misure di completa dissociazione posti in essere, anche allegando eventuale documentazione probatoria.

L'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato *ex art. 2 c.p. (abolitio criminis)* oppure quando è intervenuta la riabilitazione *ex art. 178 c.p.*, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna *ex art. 676 c.p.p. e art. 445, comma 2, c.p.p.*, oppure in caso di revoca della condanna stessa *ex art.673 c.p.p.* (cfr. art.80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016);

- (d) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

prestazione principale (unica):

(iscrizione al registro delle imprese o altro albo o elenco professionale per attività sociale compatibile con il servizio oggetto della presente procedura in corso di validità).

In caso di concorrente – cooperativa sociale di tipo A, occorre anche l'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con DM 23 giugno 2004, come successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013.

Tale dichiarazione va integrata compilando il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) da prodursi in sede di gara;¹⁰

¹⁰Come già indicato nella nota 8, in base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (allegata al presente disciplinare) **gli offerenti** - per attestare il possesso dei requisiti di ordine speciale -**devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)** allegato A3 al presente disciplinare sotto forma di *file* editabile da compilare e sottoscrivere con le modalità e le forme sopra indicate. La dichiarazione inerente il possesso dell'iscrizione al registro delle imprese o altro albo o elenco professionale per attività sociale compatibile con il servizio oggetto della presente procedura o l'iscrizione per le **cooperative sociali di tipo A** anche all'albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con DM 23 giugno 2004, come successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013, in corso di validità è compresa nella **Parte IV, sez. A**.

- (e) di accettare, senza riserve e/o eccezione alcuna, l'appalto alle condizioni indicate nel "progetto" del servizio (il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale di appalto), nel bando di gara, nel disciplinare di gara + allegati, compresa la bozza di contratto;
- (f) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la formulazione di essa ha preso atto e tenuto conto: (i) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; (ii) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- (g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Unione Montana con delibera della Giunta n. 45 del 27/06/2018, reperibile sul sito www.unionevallevaraita.it (sezione amministrazione trasparente) e s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Unione Montana che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Unione Montana nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con la Unione Montana; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta l'esclusione dalla procedura di gara, la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, l'obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001);
- (h) di accettare l'eventuale avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.32, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016;
- (i) [eventuale] dichiarazione di subappalto, relativa alla manifestazione di volontà di subappaltare prestazioni, nel rispetto dell'art. 105, commi 2, 3, 4 del d.lgs. n.
-

50/2016¹¹. **La dichiarazione va integrata compilando e sottoscrivendo conferma autografa il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte II, Sezione D, da prodursi in sede di gara, con indicazione dei servizi o parti di servizi (e relativa quota, espressa in termini percentuali sull'importo contrattuale) che si intendono subappaltare. Non occorre la indicazione della terna di subappaltatori in quanto (i) gara di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (art.35, comma 1, lett.d) del d.lgs. n. 50/2016 e (ii) non sussistono attività sensibili ex art.1, comma 53 della legge n.**

¹¹L'art. 105, ai commi 2, 3, 4 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 così dispone:

“2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7”.

“3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”.

“4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”.

190/2012);

- (l) di aver conoscenza del territorio transfrontaliero di riferimento del progetto Pluf!.

Si precisa che la sottoscrizione con firma autografa della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui al precedente par. **7.I** da parte del sottoscrittore, con allegata fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore stesso, sarà ritenuta valida anche ai fini delle altre separate dichiarazioni rese e sottoscritte con firma autografa sempre dal medesimo soggetto ai sensi della *lex specialis* di gara;

7.III in caso di raggruppamento temporaneo:

-(a) raggruppamento temporaneo *constituendo*:

la **domanda di partecipazione** alla gara di cui al precedente par. **7.I**, unica per il raggruppamento *constituendo*, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r.n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da **tutti** i membri dello stesso e corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità.

Le separate **dichiarazioni sub** lett. (a), (b), (c) integrata con la compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E., (d) integrata con la compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E., (e), (f),(g), (h), (i) integrata con la compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al precedente par. **7.II**, devono essere ripetute secondo forme e modalità sopraindicate da **ciascun** membro.

-(b) raggruppamento temporaneo *costituito*:

la **domanda di partecipazione** alla gara di cui al precedente par. **7.I**, unica per il raggruppamento *costituito*, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r.n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da **tutti** i membri dello stesso e corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità.

Le separate **dichiarazioni sub** lett. (b), (e), (f), (h), (i), devono essere prodotte dal capogruppo. Le separate **dichiarazioni sub** lett. (a), (c) integrata con la compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E., (d) integrata con la compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E.,(g), di cui al precedente par. **7.II** devono essere ripetute secondo forme e modalità sopraindicate da **ciascun** membro.

7.IV) sempre in caso di raggruppamento temporaneo occorre altresì produrre quanto segue:

-(**c**) raggruppamento temporaneo *costituendo*:

una **dichiarazione di intenti, sottoscritta** con firma autografa **da tutti i membri**, la quale indichi:

- il nominativo del capogruppo;

- l'impegno a conformarsi all'art. 48 d.lgs. n. 50/2016, nonché, ai sensi del comma 4, le specifiche prestazioni (parti del servizio) che ciascun membro eseguirà. L'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 dispone, infatti: "*4. Nel caso di (...) servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio (...) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*";

- l'obbligo del **capogruppo** di possedere i requisiti e di eseguire le prestazioni contrattuali **in misura maggioritaria**. L'art. 83, comma 8, terz'ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 dispone, infatti: "*8. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.*";

- che trattasi di raggruppamento di tipo "orizzontale".

-(**d**) raggruppamento temporaneo *costituito*:

una **copia**, anche semplice, **dell'atto costitutivo** del raggruppamento relativo alla procedura di gara, redatto nelle forme di legge, conforme all'art. 48, d.lgs. n. 50/2016;

-(**e**) raggruppamento temporaneo *costituito*:

una **dichiarazione**, debitamente sottoscritta con firma autografa dal capogruppo, con indicazione **delle prestazioni (parti del servizio) che ciascun membro eseguirà** (l'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 dispone, infatti: "*4. Nel caso di (...) servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio (...) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*") e che trattasi di raggruppamento di tipo "orizzontale". Tali indicazioni potranno anche risultare dall'atto costitutivo di cui alla precedente lett. (**d**). Anche in questo caso il **capogruppo** è tenuto a possedere i requisiti e ad eseguire le prestazioni contrattuali **in misura maggioritaria**, ai sensi dell'art. 83, comma 8, terz'ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 ("*8. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.*").

Si trascrive di seguito l'art. 48, commi 12 e 13, d.lgs. n. 50/2016 che, in punto di "atto costitutivo", dispongono:

12. *Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.*

13. *Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.”;*

7.V) una dichiarazione circa il possesso dei **requisiti minimi** di ordine speciale - capacità economico/finanziaria, mediante la compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte IV**, da prodursi in sede di gara.

1. prestazione principale (unica):

- a) fatturato globale minimo annuo richiesto negli esercizi 2015–2016–2017 non inferiore per ciascun esercizio a complessivi € **30.000,00** (IVA esclusa);
- b) fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto (servizio culturale e/o didattico e/o turistico) minimo annuo richiesto negli esercizi 2015–2016–2017 non inferiore per ciascun esercizio a complessivi € **15.000,00** (IVA esclusa);
- c) per le società di capitali o di persone che operano in regime di contabilità ordinaria: patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio approvato in base alla normativa vigente, di valore positivo.
per le società di persone che operano in regime di contabilità semplificata e le imprese individuali: patrimonio netto, determinato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ultima presentazione della dichiarazione dei redditi in base alla normativa vigente, di valore positivo.

Per le imprese stabilite in altri Paesi: possesso di requisiti **equivalenti** di capacità economico/finanziaria (art.49, d.lgs. n. 50/2016) in base alla legislazione ivi vigente.

7.V.1) Gli operatori economici **non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** sono tenuti a **dichiarare** con sottoscrizione con firma autografa, il loro specifico impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, d.p.r. n. 633/1972 ed a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

7.VI) **una dichiarazione** circa il possesso dei requisiti minimi di ordine speciale - capacità tecnica, mediante la compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte IV**, da prodursi in sede di gara.

(requisiti minimi di ordine speciale)

1.prestazione principale (unica):

d) di aver eseguito a regola d'arte nell'ultimo triennio (1.1.2015 –31.12.2017) un servizio oggetto di un unico contratto di servizi oggetto dell'appalto (servizio culturale e/o didattico e/o turistico) di importo almeno pari a € **10.000,00** (IVA esclusa);

Il servizio valutabile di cui alla predetta lett. d) oggetto di un unico contratto è quello iniziato e concluso nel predetto triennio, oppure in caso di servizio iniziato in epoca anteriore al predetto triennio, la quota parte eseguita e contabilizzata nel corso del triennio di riferimento, oppure in caso di servizio iniziato nel corso del triennio e in corso di esecuzione in epoca successiva al predetto triennio, la quota parte eseguita e contabilizzata nel predetto triennio.

Per imprese stabilite in altri Paesi: possesso di requisiti **equivalenti** di capacità tecnica (art. 49, d.lgs. n. 50/2016).

7.VI.1) Gli operatori economici **non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** sono tenuti a **dichiarare** con sottoscrizione con firma autografa, il loro specifico impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, d.p.r. n. 633/1972 ed a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

7.VII) Ulteriori disposizioni per i raggruppamenti temporanei

7.VII.1) prestazione principale (unica):

Qualora l'attività principale sia assunta da un raggruppamento temporaneo (c.d. "raggruppamento orizzontale"), il capogruppo deve possedere i requisiti frazionabili di ordine speciale (capacità economica-finanziaria) di cui al precedente sottopar. **7.V)** a) e b) nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti; ciascuna mandante deve altresì possedere la misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito di ordine speciale (capacità economico-finanziaria) di cui al precedente sottopar. **7.V)** c), **non frazionabile**, deve essere posseduto dal capogruppo del "raggruppamento orizzontale".

Il requisito di ordine speciale (capacità tecnica) di cui al precedente sottopar. **7.VI)** d), **non frazionabile**, deve essere posseduto da uno qualsiasi dei membri del "raggruppamento orizzontale".

I requisiti di ordine speciale vanno dichiarati avvalendosi del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte IV**, da prodursi in sede di gara.

7.VII.2) Si precisa altresì che il concorrente "singolo" o in "raggruppamento" dovrà necessariamente essere in possesso, pena l'esclusione, di tutti i requisiti di ordine speciale nei modi e termini richiesti dalla *lex specialis* di gara.

7.VII.3) Per quanto riguarda la cauzione provvisoria si rinvia al successivo par. **8)**.

7.VII.4) Per quanto riguarda la contribuzione all'ANAC si rinvia al successivo par. **9)**.

7.VII.5) Per quanto riguarda il PASSOE e AVCPASS si rinvia al successivo par. **10)**.

7.VIII) Ulteriori disposizioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016 e per i GEIE ex art. 45, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 50/2016

7.VIII.1) Consorzi e GEIE già costituiti

I consorzi ed i GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni (requisiti di ordine speciale) dei raggruppamenti temporanei.

I consorzi ed i GEIE sono tenuti a **indicare per quali soggetti concorrono** mediante compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E., Parte II**.

Si rammenta che la possibilità di partecipare ad una gara per conto di alcuni soltanto dei consorziati è prevista dall'art. 48 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 esclusivamente per i consorzi di cooperative e per i consorzi artigiani (art. 45, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 50/2016) e per i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 50/2016). Analoga disposizione non è prevista per i consorzi ordinari disciplinati dall'art. 2602 c.c.; pertanto, laddove il consorzio ordinario intenda partecipare ad una gara: **(i)** o partecipa in nome e nell'interesse di tutte le imprese consorziate (ed in tal caso dovrà produrre, anche in copia semplice, il vigente atto costitutivo del consorzio stesso); oppure, **(ii)** nel caso in cui solo alcuni dei consorziati intendano concorrere, questi ultimi devono vincolarsi tra loro al pari di una associazione temporanea di imprese tramite specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile oppure tramite impegno a costituire tale mandato in caso di aggiudicazione, esattamente come per le associazioni temporanee di imprese (ed in tal caso dovranno produrre, anche in copia semplice, il mandato speciale o il relativo impegno)¹².

I consorziati ed i soggetti indicati dal GEIE che concorrono sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II**, lett. (a), (b), (c) integrata con la compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.e(g)**.

I consorzi ed i GEIE sono tenuti a produrre la **domanda di partecipazione** di cui al par. **7.I** e, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r. n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da **tutti** i consorziati ed i

¹² Sul punto cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3663/2014 e T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 1359/2014, nonché deliberazione AVCP 13.12.2006, n. 114, secondo la quale “... il consorzio non può partecipare per conto solo di alcuni dei consorziati; è possibile costituire un consorzio ordinario per partecipare a più gare indette in tempi diversi, ma la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base della qualificazione possedute da queste; ove vogliono partecipare ad una gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di un'ATI, attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile come stabiliscono le norme.”.

soggetti del GEIE che concorrono, corredata delle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità. I consorzi ed i GEIE sono tenuti altresì a produrre le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II**, lett. (a), (b), (c) integrata con la compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, nonché di cui alle lettere(e), (f),(g), (h), (i) integrata con la compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**.

I consorziati che concorrono e i soggetti indicati dal GEIE che concorrono, al pari dei membri di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui ai par. **7.V**, **7.VI**, **7.VII** secondo le forme e modalità ivi indicate.

I consorzi ed i GEIE devono produrre l'atto costitutivo redatto nelle forme di legge – oppure, come precisato sopra, il mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile o l'atto di impegno a costituire tale mandato in caso di aggiudicazione – anche in copia semplice, nel testo vigente al momento della presentazione dell'offerta, unitamente alla indicazione delle prestazioni (parti del servizio) che ciascun soggetto concorrente del consorzio e del GEIE eseguirà e la indicazione che trattasi di “soggetto gruppo” di tipo “orizzontale”. Tali indicazioni potranno anche risultare dall'atto costitutivo o dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile o dall'impegno a costituire il predetto mandato.

La **cauzione provvisoria** di cui al successivo par. **8**) dovrà essere prodotta direttamente dal consorzio e dal GEIE.

La **contribuzione** all'ANAC di cui al successivo par. **9**) dovrà essere prodotta direttamente dal consorzio e dal GEIE o da uno dei consorziati indicati.

Il **PASSOE** di cui al successivo par. **10**) dovrà essere prodotto direttamente dal consorzio e dal GEIE nel rispetto delle prescrizioni ANAC.

Ai consorziati che concorrono e dai soggetti del GEIE che concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Si trascrive di seguito l'art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone:

“E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti(...)”.

7.VIII.2) Consorzi e GEIE costituenti

Il consorzio e il GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni (requisiti di ordine speciale) dei raggruppamenti temporanei.

I consorzi e GEIE sono tenuti ad **indicare** i soggetti che concorrono mediante compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E., Parte II**.

I consorziati ed i soggetti del GEIE che concorrono sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II**, lett. (a), (b), (c) integrata con la compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, di cui alla lett.(d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, di cui alle lett.(e), (f), (g), (h), (i) integrata con la compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**.

I consorziati e i soggetti del GEIE che concorrono, al pari dei membri di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, sono tenuti a produrre:

-la **domanda di partecipazione** alla gara di cui al par. **7.I**, unica per il consorzio ed il GEIE costituendo e, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r.n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da **tutti** i consorziati ed i soggetti del GEIE che concorrono, corredata delle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità.

- le **separate dichiarazioni** di cui al par.**7.IV**, cioè la **dichiarazione di intenti** volta a costituire il consorzio o il GEIE, sottoscritta con firma autografa da **tutti** i consorziati e da **tutti** i soggetti del GEIE che concorrono, con specificazione:

- del futuro “leader” e dell’impegno a conformarsi all’art.48, del d.lgs.n. 50/2016, con l’indicazione ai sensi del comma 4 delle prestazioni (parti del servizio) che ciascun consorziato e soggetto eseguirà. L’art. 48, comma 4, d.lgs.50/2016 dispone infatti: “4. Nel caso di (...) servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio (...) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”;

- e che trattasi di “soggetto gruppo” di tipo “orizzontale”;

- le **separate dichiarazioni** di cui ai par.**7.V**, **7.VI**, **7.VII** secondo le forme e modalità ivi indicate.

La **cauzione provvisoria** di cui al successivo par. **8**) dovrà essere prodotta con l’indicazione dei nominativi di tutti i consorziati e dei soggetti che concorrono del GEIE.

La **contribuzione** all'ANAC di cui al successivo par. **9)** dovrà essere prodotta da uno qualsiasi dei consorziati esoggetti che concorrono.

Il **PASSOE** di cui al successivo par. **10)** dovrà essere sottoscritto da **tutti** i consorziati e i soggetti che concorrono nel rispetto delle prescrizioni ANAC.

Ai consorziati ed ai soggetti dei GEIE è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Si trascrive di seguito l'art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone:

“E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti(...)”.

7.IX) Ulteriori disposizioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs.n. 50/2016

7.IX.1) I consorzi di cui alla lett. b) e c) sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi dell'art. 47, d.lgs. n. 50/2016. Si trascrive di seguito l'art. 47:

“1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”.

I consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 – **qualora non provvedano alla prestazione del servizio direttamente mediante la propria organizzazione d'impresa** – sono tenuti a **indicare per quali consorziati concorrono** mediante la compilazione e sottoscrizione del **D.G.U.E., Parte II**.

Si trascrive di seguito l'art. 48, comma 7, II periodo, d.lgs.n. 50/2016, che dispone:

“I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.”

I consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45, comma 2, d.lgs.n. 50/2016 sono tenuti a produrre la domanda di partecipazione di cui al par. **7.I)** e le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II)**, lett. (a), (b), (c) integrata con la compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, lett. (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, lett. (e), (f), (g), (h), (i) integrata con la compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**.

I consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui ai par. **7.V)**, **7.VI)** secondo le forme e modalità ivi indicate.

Come precisato, **nel caso** in cui i consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 **non** provvedano direttamente all'esecuzione del servizio mediante la propria organizzazione di impresa, sono tenuti ad **indicare** - mediante la compilazione e sottoscrizione del **D.G.U.E., Parte II** - i consorziati che provvederanno all'espletamento delle prestazioni in caso di aggiudicazione dell'appalto.

7.IX.2)I consorziati indicati per l'espletamento delle prestazioni sono tenuti, a loro volta, a produrre le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II)**, lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, lett. (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, nonché la dichiarazione di cui alla lett. (g).

Nell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 in cui il consorzio stabile concorrente intenda sommare (i) i requisiti di qualificazione maturati in proprio, e/o (ii) quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, e/o (iii) mediante avvalimento, quelli di imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto (c.d. "cumulo alla rinfusa" dei requisiti), sia il consorzio, sia i consorziati designati per l'esecuzione, sia quelli di cui il consorzio si avvale (consorziati ausiliari), sono tenuti a produrre le **dichiarazioni** di cui ai par. 7.V), 7.VI) secondo forme e modalità ivi indicate mediante la compilazione e sottoscrizione con firma autografa dei rispettivi modelli di formulari **D.G.U.E.**, nonché - in caso di avvalimento - gli atti e documenti di cui al successivo par. 11).

I consorzi di cui alle lett. b) e c), art. 45, d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti a produrre la **cauzione provvisoria** di cui al successivo par. 8), la **contribuzione** all'ANAC di cui al successivo par. 9), il **PASSOE** di cui al successivo par. 10) nel rispetto delle prescrizioni ANAC e l'**atto costitutivo**, anche in copia semplice, nel testo vigente al momento della presentazione dell'offerta.

Si precisa che, in caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Se tale indicazione dovesse essere contenuta nella documentazione d'offerta, il consorzio non sarà escluso dalla gara, ma in fase esecutiva dovrà svolgere le prestazioni solo attraverso le consorziate designate.

7.X)Ulteriori disposizioni in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45 comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Si richiama anzitutto l'art.48, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone:

*“Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, **in quanto compatibili**, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f);(…)”.*

7.X.1)Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

-a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste. In tal caso, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

-b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste. In tal caso, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta sia dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, sia da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

-c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). In tal caso, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune e la durata dello stesso dovrà essere commisurata e

congrua rispetto ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Il **D.G.U.E.** deve essere presentato da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

7.X.2) Ferma l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni del presente Disciplinare di gara riguardanti i raggruppamenti temporanei d'impresе, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, devono altresì produrre la seguente documentazione:

-a) per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale di servizio, che saranno/sarà eseguite/a dai singoli operatori economici aggregati in rete;

-b) per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 d.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale di servizio, che saranno/sarà eseguite/a dai singoli operatori economici aggregati in rete;

-c) per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo;

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale di servizio, che saranno/sarà eseguite/a dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 d.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il

mandato speciale con rappresentanza o le funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale di servizio, che saranno/sarà eseguite/a dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà anche essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **7.X.2)** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione oppure quali sezioni interne alla domanda medesima.

8) Cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria

8.1) L'offerta è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 d.lgs. n. 50/2016, pari a € **1.881,14** (2% dell'importo previsto dal bando, pari ad € 94.057,38, IVA esclusa), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 50/2016¹³;

¹³ Il comma 7 del citato articolo dispone:

“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai

2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non** è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti **esclusivamente** dalle medesime (art. 93, comma 8, d.lgs. n. 50/2016).

Si precisa che la **dichiarazione d'impegno è rilasciata esclusivamente** da istituto bancario, o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385¹⁴, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 d.lgs. n. 58/1998.

*sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**" (cfr. a tal riguardo l'**allegato A4** Tabella descrizione ipotesi riduzione garanzia provvisoria).*

¹⁴ Riguardo agli intermediari finanziari si precisa che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 10 del d.lgs. n. 141/2010 all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, è stata prevista la costituzione di un Albo unico degli intermediari finanziari in luogo dei due precedenti elenchi (generale art.106, speciale art.107). L'avvio di un unico Albo è stato **subordinato all'emanazione di disposizioni attuative**, adottate successivamente con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2.4.2015, entrato in vigore il 23.5.2015. La disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 141/2010, volta ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo, prevedeva che gli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB ante d.lgs. n. 141/2010, potessero continuare ad operare fino al 12.5.2016, termine di completamento del passaggio alla nuova disciplina. **Dal 12.5.2016, pertanto, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli elenchi "generale" e "speciale", tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati e possono continuare a operare, ai fini della prestazione di garanzie alle pubbliche amministrazioni, soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della legge n. 241/1990 e non ancora concluso.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad un qualsiasi fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipulazione del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima della aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre altresì, ai sensi dell'art. 89, comma 1, le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

8.II) La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la Tesoreria dell'Ente della Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa – sede centrale - c.so Italia 86 Saluzzo – o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Unione Montana Valle Varaita; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, in **contanti**, con **bonifico**, in **assegni circolari** “non trasferibili” intestati all'Unione Montana Valle Varaita, con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso la Tesoreria dell'Ente della Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa – sede centrale - c.so Italia 86 Saluzzo - o presso le aziende di credito autorizzate;

c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative **o da intermediari finanziari** iscritti all'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 [decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31].

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>.

In tal caso (lett. c.) la **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata all'operatore economico concorrente monosoggettivo oppure a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo utile per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 comma 2 cod. civ.;
 - c. l'operatività (pagamento) entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto **in possesso dei poteri necessari** per impegnare il garante e devono essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 d.lgs. n. 82/2005) o da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da notaio o da pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 d.lgs. n. 82/2005);
- copia su supporto analogico del documento informatico, conforme alle vigenti regole tecniche, se la sua conformità non è espressamente disconosciuta (art. 23 comma 2 d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che la stessa abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

8.III) L'operatore economico offerente potrà godere delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7,¹⁵ del d.lgs. n. 50/2016 *[N.B.: in tale caso dovrà essere prodotta altresì copia*

¹⁵ Il comma 7 del citato articolo dispone:

*“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di*

(anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 attestante il possesso di tale/i certificazione e/o della/e registrazione/i.]

Fermo che l'importo della garanzia può essere ridotto nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 (v. le note 14 e 16), per i "soggetti gruppo" le riduzioni anzidette si ottengono: **(i)** in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. n. 50/2016, **solo se tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o **tutte le imprese** retiste che partecipano alla gara siano in possesso del/dei titolo/i idoneo/i alla riduzione per ciascuna delle riduzioni invocate; **(ii)** in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. n. 50/2016, solo se il/i predetto/i titolo/i idoneo/i alla riduzione, per ciascuna delle riduzioni invocate, sia/siano posseduto/i dal **consorzio** e/o da tutte le singole **consorziate** indicate.*[N.B.:in tal caso dovrà essere prodotta da ciascun componente copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto ad usufruire del beneficio oppure dichiarazione/i resa/e ai sensi dell'art.47, d.p.r. 445/2000 attestante/i il possesso di tale/i certificazione/i e/o registrazione/i].*

8.IV) Secondo le indicazioni dell'orientamento giurisprudenziale più recente (v., ad esempio, T.A.R. Milano, sez. IV, 19.5.2017, n. 1125), il quale privilegia l'evoluzione legislativa volta ad evitare l'esclusione dalle pubbliche gare per omissioni di carattere meramente formale e prive di sostanziale rilevanza, è sanabile - mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2017, la mancata

*certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**"(cfr.a tal riguardo l'**allegato A4** Tabella descrizione ipotesi riduzione garanzia provvisoria).*

presentazione sia della garanzia provvisoria, sia dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, sia la presentazione di una garanzia di valore inferiore rispetto a quella richiesta o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni soggetti del raggruppamento temporaneo, carenza di una o più clausole obbligatorie, ecc.), sia la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9) Contribuzione all'ANAC

9.I) Non dovuta in quanto trattasi di appalto con importo a base di gara <a € 150.000,00.

10) PASSOE

10.I) Documento attestante che l'offerente può essere verificato dalla Unione Montana tramite il sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n.111 in data 20.11.2012 e deliberazione ANAC n.157 del 17.2.2016, accedendo all'apposito *link* AVCPASS, sul Portale *www.anticorruzione.it*, secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE va inserito nella busta **“a) documentazione amministrativa”**. In caso di “soggetto gruppo” (intendendosi per tale i soggetti *ex art.45*, comma 2, lett. d), e), f), g), del d.lgs.n. 50/2016) *costituendo e costituito* il PASSOE va presentato nel rispetto delle prescrizioni ANAC¹⁶.

¹⁶ Per ogni ulteriore informazione utile si rinvia al sito www.anticorruzione.it Home **FAQ Contratti pubblici** FAQ AVCPASS - CREAZIONE PASS Operatore Economico. Vedasi in particolare di seguito le FAQ 8 e 9.

FAQ.8 Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante?

Si, il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.

FAQ N.9 In qualità di mandante/associata/consorziate è necessario stampare il PASSOE e inviarlo alla Stazione Appaltante?

10.II) Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE nella busta "**a) documentazione amministrativa**" non sarà escluso immediatamente. Tuttavia, l'offerente stesso sarà tenuto, entro il **perentorio termine di dieci giorni** calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Stazione appaltante a mezzo PEC, a registrarsi al servizio AVCPASS ed a trasmettere alla Stazione appaltante via PEC il documento PASSOE, debitamente sottoscritto, nel rispetto delle prescrizioni ANAC, **pena la sua esclusione.**

11)Avvalimento

11.I) L'avvalimento è consentito nel rispetto di quanto disposto dall'art.89 d.lgs. n. 50/2016.

11.II) L'offerente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti:

- in base alla Circolare del MIT in data 18 luglio 2016, n. 3, **deve indicare** nella **Parte II, Sezione C**, del **D.G.U.E.** la **denominazione** dell'impresa di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria), unitamente ai **requisiti** che sono **oggetto di avvalimento**¹⁷;
- deve inserire in busta "**a) documentazione amministrativa**", per ciascuna ausiliaria:
 - 1) **D.G.U.E.**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla **ParteII**, Sezioni A e B, alla **Parte III**, alla **Parte IV**, in relazione ai requisiti che sono oggetto di avvalimento, ed alla parte **VI**;
 - 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

No, il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento

¹⁷ Si rinvia al sito www.anticorruzione.it Home [FAQ Contratti pubblici](#) [FAQ AVCPASS - CREAZIONE PASS Operatore Economico](#). In particolare, si richiama la FAQ n. 13 "L'impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE?" e la relativa risposta:
"Si, l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE".

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi del predetto art. 89, comma 1, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria¹⁸;
- 5) PASSOE generato dall'ausiliaria¹⁹;
- 6) nel caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", (i) dichiarazione dell'ausiliaria di possesso dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14.10.2010 Ministero dell'economia e delle finanze *ex art. 37* del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; oppure(ii) dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione *ex art. 1 comma 3* del D.M. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Si precisa che non deve considerarsi inclusa nel **D.G.U.E.** la dichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso l'impresa offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. **Tale dichiarazione** (v. sopra, al punto 2) **deve essere allegata** alla documentazione

¹⁸Sul punto la giurisprudenza, al fine di evitare l'aggiramento del sistema dei requisiti di accesso alle gare pubbliche, ha chiarito che vanno esclusi i concorrenti che producono contratti di avvalimento che si limitino a riprodurre la formula legislativa della messa a disposizione delle "risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (o espressioni similari). La giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che l'avvalimento deve essere reale e non formale e che la messa a disposizione di requisiti svincolati da collegamento concreto con risorse materiali o immateriali è suscettibile di snaturare l'istituto. In questa prospettiva il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico (v. nello specifico *infra*, par. **11.III**).

¹⁹ FAQ N.24 Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che non sono previsti requisiti avallabili.

E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".

presentata dal concorrente ed **inserita nella “busta a) documentazione amministrativa”**, insieme ai documenti di cui ai punti **1), 3), 4), 5) e 6)** che precedono.

11.III) Ai sensi dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti l'avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia il soggetto che si avvale dei suoi requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e alla escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Unione Montana imporrà al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, di sostituire l'ausiliaria.

11.IV) In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica tale esigenza al Responsabile del procedimento, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento (non superiore a 15 gg naturali/consecutivi), decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti relativi all'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata

richiesta di proroga del medesimo, la Unione Montana procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È comunque sanabile attraverso l'utilizzo del soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12)Subappalto

12.I) Il concorrente indica all'atto dell'offerta avvalendosi del modello di formulario **D.G.U.E., Parte II, Sezione D**, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente che non manifesti già in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto decadrà dalla possibilità stessa di far eseguire i servizi da imprese subappaltatrici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.

13)Ricognizione dei luoghi

13.I) Ciascun concorrente, nell'ambito della dichiarazione di cui al par. **7.II)**, dovrà dichiarare di aver conoscenza del territorio transfrontaliero di riferimento del progetto Pluf!. **Non** è richiesta la ricognizione dei luoghi.

14) Soccorso istruttorio

14.I) Trova applicazione l'art.83, comma 9, del d.lgs.n. 50/2016, il quale dispone:

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi documentali e del D.G.U.E., con esclusione di quelli afferenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale (mancanza) del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione od integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa od incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione ed ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi

erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) o condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono comunque sanabili;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 è comunque facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire utili chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15) Busta “a) documentazione amministrativa”

15.I) Si ricapitolano i documenti da inserire nella busta “a) documentazione amministrativa” da parte dell'offerente, singolo o in gruppo, in base alla **propria forma giuridica:**

- domanda di partecipazione par. **7.I)**
- dichiarazione par. **7.II)**, lett. (a), (b), (c) integrata con D.G.U.E., (d) integrata con DGUE, (e), (f), (g), (h), (i) integrata con D.G.U.E.
- in caso di raggruppamento temporaneo: vedasi anche par. **7.III)** e par. **7.IV)**
- dichiarazioni mediante D.G.U.E. par. **7.V)**
- dichiarazioni mediante D.G.U.E. par. **7.VI)**

- in caso di raggruppamento temporaneo: vedasi anche par. **7.VII)**
- in caso di consorzi ordinari e GEIE: vedasi anche par. **7.VIII)**
- in caso di consorzi *ex art. 45*, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016: vedasi anche par. **7.IX)**
- in caso di reti di imprese: vedasi anche par. **7.X)**
- cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria par. **8)**
- contribuzione ANAC par. **9)**
- PASSOE par. **10)**
- avvalimento par. **11)**
- subappalto par. **12)**

16) Busta “b) offerta tecnica”

16.1) All'interno della busta “b) offerta tecnica” l'offerente dovrà inserire i seguenti documenti tecnici:

a.1) relazione tecnica illustrativa della “progettazione di massima del gioco” e dello sviluppo della “progettazione esecutiva del gioco” di max 15 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea 1,5 (corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme, in numero e formato libero a scelta dell'offerente, aggiuntivi alle previste max 15 cartelle) con la quale il concorrente descrive la “progettazione di massima del gioco” e dello sviluppo della “progettazione esecutiva del gioco” alla luce dei seguenti principi di ordine generale:

- il prodotto richiesto è un gioco da tavolo destinato alla produzione in formato cartaceo e in formato digitale;
- scopo del gioco è promuovere la conoscenza del territorio transfrontaliero di riferimento del progetto Pluf! nonché diffondere la cultura di cooperazione promossa dall'Unione Europea
- destinatari del gioco sono i ragazzi in età scolare e, in particolare, i bambini che frequentano la scuola primaria
- destinatari del gioco sono le famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 12 anni che frequentano il territorio transfrontaliero di riferimento in occasione delle vacanze estive e invernali

Criteri motivazionali ai quali si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte: la valutazione terrà conto, in ordine decrescente di importanza, della:

- capacità di raggiungere il target designato; saranno considerati il linguaggio, l'uso delle immagini e le modalità di sviluppo del gioco, con riguardo alla loro capacità di favorire il coinvolgimento dei bambini
- capacità di favorire la socializzazione e la condivisione: saranno valutate positivamente soluzioni di gioco che incoraggino forme di collaborazione, confronto e alleanze tra i partecipanti
- capacità del gioco di essere utilizzato nell'ambito di gruppi di diverse dimensioni (famiglia, classe scolastica, gruppo allargato)

La commissione giudicatrice darà atto espressamente (con motivazione anche letterale, oltre che numerica) delle ragioni per cui, in relazione al presente elemento di giudizio, l'offerta/o le offerte che hanno avuto il punteggio più elevato è stata preferita/sono state preferite rispetto alle altre.

- b.1) relazione tecnica illustrativa dei contenuti minimi del “gioco” di max 15 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea 1,5 (corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme, in numero e formato libero a scelta dell'offerente, aggiuntivi alle previste max 15 cartelle) con la quale il concorrente descrive **il “gioco” alla luce dei seguenti contenuti:**

- almeno 3 filoni tematici di conoscenza del territorio (natura, cultura e prodotti tipici)
- il gioco deve stimolare la cooperazione in modo da mettere in rilievo il valore della cooperazione europea tra *partner* di paesi differenti per la valorizzazione del territorio
- elementi di approfondimento sulle peculiarità del territorio dell'area Move che si estende sui versanti italiano e francese

Criteri motivazionali ai quali si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte: la valutazione terrà conto, in ordine decrescente di importanza, della:

- capacità di rappresentazione del territorio: saranno apprezzate proposte che assicurino visibilità all'intera area Move, comprendendo e valorizzando i suoi

elementi caratteristici, nonché i valori ambientali e socio-culturali che la rappresentano

- capacità di rappresentazione dei valori della cooperazione europea e della conoscenza tra i cittadini di paesi diversi
- capacità di favorire la conoscenza reciproca delle lingue di progetto: saranno preferite soluzioni che, in ciascuna versione (italiana e francese), stimolino alla comprensione dell'altra lingua di progetto (comprensione del francese nella versione italiana e viceversa)

La commissione giudicatrice darà atto espressamente (con motivazione anche letterale, oltre che numerica) delle ragioni per cui, in relazione al presente elemento di giudizio, l'offerta/o le offerte che hanno avuto il punteggio più elevato è stata preferita/sono state preferite rispetto alle altre.

- c.1) relazione tecnica illustrativa inerente la realizzazione di prototipi su supporto tradizionale e in versione *on line* e su eventuali altri supporti, di max 15 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea 1,5 (corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme, in numero e formato libero a scelta dell'offerente, aggiuntivi alle previste max 15 cartelle) con la quale il concorrente descrive il **“gioco” alla luce dei seguenti supporti:**

- realizzazione di prototipi su supporto tradizionale (gioco in scatola), in due lingue (italiano e francese): prototipi su supporto tradizionale da distribuire presso gli uffici turistici, Porte di Valle, ecc. e che possano essere dati “in prestito” gratuito alle famiglie; omaggi per le scuole
- numero minimo di esemplari del gioco in scatola da produrre: 140 in lingua italiana e 100 in lingua francese
- realizzazione di prototipi su versione *on line*²⁰, in tre lingue (italiano, francese e inglese), fruibili anche su *smartphone* e *tablet*

Criteri motivazionali ai quali si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte: la valutazione terrà conto, in ordine decrescente di importanza, della:

²⁰ La realizzazione di prototipi su versione *on line* può avvenire anche mediante subappalto ad altra ditta specializzata per la realizzazione del supporto informatico, fermo il limite max del 30% dell'importo complessivo del contratto ex art.105, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.

- qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione del gioco in scatola, anche a garanzia sulla durata dei prototipi, in funzione degli utenti cui sono destinati
- capacità di diffusione del gioco: saranno oggetto di considerazione:
 - a) l'eventuale realizzazione di esemplari aggiuntivi rispetto al numero minimo di prototipi richiesti, comunque mantenendo il rapporto indicato tra esemplari in lingua italiana e esemplari in lingua francese
 - b) la proposta di soluzioni *on-line* che consentano di giocare anche in assenza, in tutto o in parte del prototipo cartaceo
- possibilità di sviluppare i prototipi, previsti su supporto tradizionale e in versione *on line*, in altre forme di supporto per le sessioni di gioco collettivo
- possibilità di confronto a distanza: saranno apprezzate soluzioni che permettano di giocare insieme anche ad utenti non fisicamente presenti nello stesso luogo (con particolare riferimento all'utenza scolastica)

La commissione giudicatrice darà atto espressamente (con motivazione anche letterale, oltre che numerica) delle ragioni per cui, in relazione al presente elemento di giudizio, l'offerta/o le offerte che hanno avuto il punteggio più elevato è stata preferita/sono state preferite rispetto alle altre.

- d.1) relazione tecnica illustrativa inerente le modalità di organizzazione e di gestione della fase di sperimentazione del gioco sul territorio (visite giocate sul territorio) di max 15 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea 1,5 (corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme, in numero e formato libero a scelta dell'offerente, aggiuntivi alle previste max 15 cartelle) con la quale il concorrente descrive **le modalità alla luce dei seguenti aspetti:**

- almeno 6 appuntamenti per il primo anno di progetto (2019) e 1 appuntamento per il secondo anno (2020) per ciascun ambito territoriale coinvolto; gli ambiti territoriali su ciascuno dei quali devono essere organizzati e gestiti almeno 7 appuntamenti per la sperimentazione del gioco sul territorio sono:

Saluzzese e Valle Infernotto

Comuni del Monviso

Valle Varaita

Valle Maira

Valle Grana

Valle Stura

- almeno 2 viaggi di istruzione (attività di animazione; non saranno a carico dell'appaltatore le spese di trasferimento e di soggiorno dei gruppi scolastici) per ciascun anno scolastico (2018/2019 e 2019/2020) per ciascun ambito territoriale coinvolto; gli ambiti territoriali su ciascuno dei quali devono essere organizzati e gestiti almeno 4 viaggi di istruzione sul territorio sono:
Saluzzese e Valle Infernotto
Comuni del Monviso
Valle Varaita
Valle Maira
Valle Grana
Valle Stura
- individuazione di modalità di comunicazione capillare su tutto il territorio di riferimento
- conduzione da parte di operatori didattici con esperienza e con conoscenza del territorio

Criteri motivazionali ai quali si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte: la valutazione, in ordine decrescente di importanza, terrà conto del:

- livello di coinvolgimento del territorio: saranno considerate:
 - a) l'eventuale organizzazione e gestione di un numero di appuntamenti superiore a quello minimo richiesto
 - b) la diffusione capillare degli appuntamenti su ciascuno degli ambiti territoriali considerati
- quantità di sperimentazioni organizzate e gestite sul territorio in favore di scolaresche, con riguardo a un numero di viaggi di istruzione superiore al numero minimo previsto

La commissione giudicatrice darà atto espressamente (con motivazione anche letterale, oltre che numerica) delle ragioni per cui, in relazione al presente elemento di giudizio, l'offerta/o le offerte che hanno avuto il punteggio più elevato è stata preferita/sono state preferite rispetto alle altre.

- e.1) relazione tecnica illustrativa inerente le modalità di organizzazione e di gestione della fase di sperimentazione del gioco nelle scuole (visite giocate a

scuola) di max 15 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea 1,5 (corredata dai *curriculum* professionali degli operatori didattici in numero e formato libero a scelta dell'offerente e da schemi grafici di dettaglio e di insieme, in numero e formato libero a scelta dell'offerente, aggiuntivi alle previste max 15 cartelle) con la quale il concorrente descrive **le modalità alla luce dei seguenti aspetti:**

- almeno 10 classi coinvolte per ciascun anno scolastico di progetto (a.s. 2018/2019 e 2019/2020) in almeno 4 provincie del Nord Ovest
- individuazione di modalità di promozione efficace presso le scuole
- conduzione da parte di operatori didattici con esperienza di lavoro all'interno della scuola e con conoscenza del territorio

Criteria motivazionali ai quali si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte: la valutazione terrà conto, in ordine decrescente di importanza, del:

- livello di coinvolgimento delle scuole e, in particolare, sperimentazione del gioco in un numero di classi superiore a quello minimo richiesto
- diffusione geografica del gioco, con riguardo all'estensione dell'area di provenienza delle classi
- *curriculum* degli operatori didattici

La commissione giudicatrice darà atto espressamente (con motivazione anche letterale, oltre che numerica) delle ragioni per cui, in relazione al presente elemento di giudizio, l'offerta/o le offerte che hanno avuto il punteggio più elevato è stata preferita/sono state preferite rispetto alle altre.

Si rammenta che i concorrenti devono altresì inserire nella busta **“b) offerta tecnica”**: **l'elenco riepilogativo dei documenti che compongono l'offerta tecnica e precisamente:**

a.1) relazione tecnica illustrativa della “progettazione di massima del gioco” e dello sviluppo della “progettazione esecutiva del gioco” + schemi grafici di dettaglio e di insieme

b.1) relazione tecnica illustrativa dei contenuti minimi del “gioco” + schemi grafici di dettaglio e di insieme

c.1) relazione tecnica illustrativa inerente la realizzazione di prototipi su supporto tradizionale e in versione *on line* e su eventuali altri supporti + schemi grafici di dettaglio e di insieme

d.1) relazione tecnica illustrativa inerente le modalità di organizzazione e di gestione della fase di sperimentazione del gioco sul territorio (visite giocate sul territorio) + schemi grafici di dettaglio e di insieme

e.1) relazione tecnica illustrativa inerente le modalità di organizzazione e di gestione della fase di sperimentazione del gioco nelle scuole (visite giocate a scuola) + schemi grafici di dettaglio e di insieme

Detto **elenco riepilogativo** deve essere sottoscritto con firma autografa in calce²¹ all’elenco stesso dal legale rappresentante dell’offerente o institore o procuratore, e ciò a **pena espressa di esclusione** dell’offerta.

In caso di offerente “gruppo” *costituendo* ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016, l’**elenco riepilogativo** deve essere sottoscritto con firma autografa **in calce** all’elenco stesso dal legale rappresentante (o institore o procuratore) **di tutti i membri** del “gruppo”, **pena l’esclusione**.

Si veda in tal senso l’art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone:

*“E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da **tutti** gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (...)”.*

In caso di soggetti *ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g)*, d.lgs. n. 50/2016, già *costituiti* nelle forme di legge, l’**elenco riepilogativo** deve essere sottoscritto con **firma autografa in calce** all’elenco stesso dal legale rappresentante (o institore o procuratore) del capogruppo [lett. d)] o dal legale rappresentante (o institore o

²¹ La sottoscrizione dell’offerta si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento di offerta, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

procuratore) del soggetto concorrente [lett. e), f), g)], **pena l'esclusione**.

Nel caso in cui l'**elenco riepilogativo** sia sottoscritto da un institore o un procuratore, va inserita nella busta "**b) offerta tecnica**" la relativa procura (anche in copia semplice).

N.B.: l'offerta tecnica **dovrà contenere**, in apposita pagina aggiuntiva, **l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi**, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 d.lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. Legge n. 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali o industriali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

L'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, andrà sottoscritta in calce con firma autografa dal concorrente; in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo andrà sottoscritta da tutti i membri; in caso di concorrente plurisoggettivo già costituito andrà sottoscritta dal legale rappresentante del "gruppo".

Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante e che, in caso di mancata indicazione o di indicazione generica e/o non motivata delle succitate ragioni di riservatezza, la Stazione appaltante si riserva di consentire l'accesso all'offerta da parte di terzi, anche mediante estrazione di copie.

La busta "**b) offerta tecnica**" non deve contenere, **a pena di esclusione** dell'offerente, alcun riferimento all'offerta economica formulata e contenuta nella busta "**c) offerta economica**".

17) Busta “c) offerta economica”

17.1) All'interno della busta “c) offerta economica” l'Offerente dovrà esplicitare -su un foglio dove sarà apposta marca da bollo da € 16,00-:

a) l'indicazione del ribasso percentuale unico (in cifre ed in lettere) **da applicarsi** all'importo a base di gara pari ad € 94.057,38, IVA esclusa (oneri di sicurezza inerenti i rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, pari a € 0,00).

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, senza tenere conto delle cifre che seguono e senza arrotondamenti di sorta.

Qualora vi sia discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida, salvo errore manifesto, l'indicazione espressa in lettere.

b) l'indicazione in euro (in cifre ed in lettere) **dei costi stimati per la sicurezza** (c.d. oneri “propri” od oneri “aziendali”) - quale componente economica [**ricompresa** nell'importo dei servizi a corpo al netto del ribasso offerto *sub lett. a)*] - **diversa** da quella già computata *ex art.26, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 81/2008* (oneri di sicurezza inerente i rischi interferenziali) dalla Stazione appaltante in misura pari a complessivi € 0,00, che l'offerente dovrà sostenere per garantire che tutte le prestazioni contrattuali siano svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016).

Qualora vi sia discordanza tra l'importo in euro indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida, salvo errore manifesto, l'indicazione espressa in lettere.

La mancata indicazione dei costi stimati per la sicurezza (c.d. oneri “propri” od oneri “aziendali”) comporta l'esclusione dalla gara.

c) l'indicazione in euro (in cifre ed in lettere) **dei costi stimati per la manodopera**- quale componente economica [**ricompresa** nell'importo dei servizi a corpo al netto del ribasso offerto *sub lett. a)*] che l'Offerente dovrà sostenere per garantire tutte le prestazioni contrattuali (cfr. ancora art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016).

Qualora vi sia discordanza tra l'importo in euro indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida, salvo errore manifesto, l'indicazione espressa in lettere.

La mancata indicazione dei costi stimati per la manodopera comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante dell'offerente o institore o procuratore, e ciò a **pena espressa di**

esclusione dell'offerta.

In caso di offerente “gruppo” *costituendo* ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o institore o procuratore) **di tutti i membri** del “gruppo”, **pena l'esclusione**.

Si veda in tal senso l'art. 48, comma 8, del d.lgs.n. 50/2016, il quale dispone:

“E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (...)”.

In caso di soggetti *ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g)*, d.lgs. n. 50/2016, *già costituiti* nelle forme di legge, l'offerta economica andrà sottoscritta dal legale rappresentante (o institore o procuratore) del capogruppo [lett. d)] o dal legale rappresentante (o institore o procuratore) del soggetto concorrente [lett. e), f), g)], **pena l'esclusione**.

Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un institore o da un procuratore, va altresì inserita nella busta “**c) offerta economica**” la relativa procura (anche in copia semplice).

17.II) Non sono ammesse offerte condizionate, né offerte plurime. Non sono altresì ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla base di gara.

18)Svolgimento della gara

18.I) L'esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede della Unione Montana Valle Varaita, in Piazza Marconi n. 5, 12020 FRASSINO (CN) alle **ore 10:00** del giorno **___/___/2018**.

In applicazione della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con Delibera del Consiglio dell'Autorità in data 11 ottobre 2017, n. 1007 (Linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»), il controllo della documentazione amministrativa, è svolto da un seggio di gara istituito *ad hoc* dalla Stazione appaltante, secondo le disposizioni di cui alla delibera adottata ai sensi dell'art.216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016.

Il seggio di gara procede alla verifica della corretta sigillatura ed integrità del **Plico** di cui al par. **6.1)** e delle tre buste di cui al medesimo paragrafo (“**a) documentazione amministrativa**” - “**b) offerta tecnica**” - “**c) offerta economica**”) prodotte dagli offerenti, nonché della completezza e regolarità della documentazione amministrativa di cui alla busta **a) documentazione amministrativa**” del precedente par. **15.)**.

Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti ovvero soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi. In assenza di tali titoli, la partecipazione è comunque ammessa in qualità di semplici uditori.

In ogni caso il Responsabile del procedimento (di seguito “Rup”) esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

La Stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi *dal seggio di gara al Rup e da quest’ultimo alla Commissione giudicatrice*, nominata a norma degli artt. 77 e 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 (di seguito “Commissione” o “Commissione giudicatrice”): i plichi sono conservati, a cura del Rup, in apposito armadio chiuso a chiave e trasferiti direttamente allo stesso e dallo stesso ai vari organi coinvolti nelle varie fasi della procedura.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e proceduto all’eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9, del d.lgs. n.50/2016, il seggio di gara procederà a redigere apposito verbale delle attività svolte, provvederà agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e consegnerà tutti gli atti ed i plichi al Rup e quest’ultimo, a sua volta, alla Commissione.

Il Rup adotterà gli eventuali provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Successivamente la Commissione apre - **in seduta pubblica** - i plichi contenenti le

offerte tecniche e procede alla verifica dei documenti prodotti in base alla *lex specialis* di gara, nonché alla loro identificazione e vidimazione.

Quindi **-in una o più sedute riservate-** la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri, le formule e la metodologia indicati nella *lex specialis* di gara. Nel far ciò, la Commissione individua gli eventuali offerenti che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui *infra*, al par. **20.III**, ed informa di ciò la Stazione appaltante, che provvederà alla comunicazione di **esclusione** prevista dall'art. 76, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50/2016. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica di tali offerenti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione informa immediatamente la Stazione appaltante, sempre ai fini delle comunicazioni *ex art.* 76, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, circa i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "a" e/o "b";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, in quanto non rispettino i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la Commissione rilevi la sussistenza degli estremi per la informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o verifichi essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Successivamente - **in seduta pubblica** - la Commissione **(i)** dà lettura di tutti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, comprese quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, dando atto della loro esclusione; **(ii)** procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti non esclusi e, data lettura dei ribassi di ciascuna di esse, procede all'assegnazione dei punteggi relativi alle offerte economiche ed alla determinazione della graduatoria provvisoria; **(iii)** individua quindi le eventuali offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 ovvero indica al Rup le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 appaiono, sulla base di ben individuati e specifici elementi, potenzialmente anomale,

ferma restando la facoltà del Rup di decidere al riguardo della congruità dell'offerta.

18.II) Qualora sussistano una o più offerte anomale la Commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione immediata al Rup, affinché proceda alle valutazioni di sua competenza. In particolare, la valutazione finale di congruità delle offerte è rimessa al Rup, secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 3 (testo del 26 ottobre 2016 aggiornato a seguito della deliberazione del Consiglio in data 11 ottobre 2017). A tal fine il Rup richiede - per iscritto, a mezzo PEC - al concorrente (o ai concorrenti) la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni utili a giustificare l'offerta economica formulata, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta stessa ritenute anomale. Il Rup assegna al concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta per la trasmissione - per iscritto, a mezzo PEC - delle anzidette giustificazioni.

Il Rup si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte sospettate di essere anomale.

Il Rup, in ragione della particolare complessità delle valutazioni, si avvale dell'ausilio e supporto della Commissione, in una o più **sedute a carattere riservato**. Il Rup esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, laddove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, a tal fine assegnando un termine massimo di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi per il riscontro.

Il Rup esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, le offerte che, sulla base dell'esame degli elementi forniti con le spiegazioni di cui sopra risultino, nel complesso, inaffidabili o non serie o incongrue o non sostenibili o non realizzabili.

18.III) All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia di cui al paragrafo che precede, la Commissione dà atto – in occasione della nuova **seduta pubblica** convocata– delle eventuali esclusioni dei concorrenti disposte dal Rup.

La Commissione procede quindi, sempre in **seduta pubblica**, alla eventuale redistribuzione dei punteggi e alla **riparametrazione** dei punteggi tecnici in modo tale da distribuire integralmente e proporzionalmente i 80 punti previsti per i profili di carattere tecnico, così da garantire l'osservanza del peso rispettivo delle due tipologie di criteri di valutazione (ovvero 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica).

La Commissione procede, infine, alla sommatoria del punteggio tecnico

riparametrato e del punteggio economico dei vari concorrenti, così redigendo la graduatoria finale di gara e comunicando al Rup l'esito delle proprie valutazioni ai fini del successivo invio della proposta di aggiudicazione alla Stazione appaltante.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in **seduta pubblica**.

18.IV) Luogo, giorno ed ora in cui si tengono le **sedute pubbliche** sono comunicate agli Offerenti mediante PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

19) Commissione giudicatrice ex art.77, del d.lgs. n. 50/2016

19.I) In applicazione della delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 (Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici») si forniscono informazioni dettagliate sulla composizione della Commissione, nominata ex artt. 77 e 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016:

- 1) numero di membri della commissione giudicatrice: tre;
- 2) caratteristiche professionali dei commissari di gara: presidente e componenti esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto (con particolare riguardo ai contratti pubblici finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione, anche turistica, del territorio) individuati in base al settore di competenza, ai curricula, agli anni di esperienza maturati nel settore;
- 3) fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, d.lgs. n. 50/2016, la Commissione è nominata dall'organo della Unione Montana Valle Varaita competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza, professionalità di cui al succitato punto 2) ed in conformità alla delibera quadro del;
- 4) durata prevista per i lavori della commissione: 30 giorni; sedute pubbliche: 3 (tre) apertura offerta tecnica/vidimazione, successiva apertura offerte economiche e successiva eventuale comunicazione a seguito di verifica della congruità delle offerte

risultate anormalmente basse; sedute riservate: 1 (una) o più per la valutazione delle offerte tecniche e l'eventuale ausilio/supporto al RUP nell'attività di verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse;

5) la Unione Montana pubblicherà a norma dell'art.29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, comunque prima dell'insediamento della Commissione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale la composizione della Commissione ed i *curricula* dei membri della medesima ed i corrispettivi.

20) Criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione dei punteggi

20.I.) Il criterio d'aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, valutata da una Commissione giudicatrice *ex artt.* 77 e 216, comma 12, del medesimo decreto, che utilizzerà il metodo aggregativo compensatore, sulla base dei seguenti **elementi** e relativi **fattori ponderali** elencati in ordine decrescente di importanza:

1. ribasso percentuale offerto: max 20 punti
2. "progettazione di massima del gioco" e dello sviluppo della "progettazione esecutiva del gioco": max 20 punti
3. contenuti minimi del "gioco": max 15 punti
4. realizzazione dei prototipi su supporto tradizionale e in versione on line e su eventuali altri supporti: max 15 punti
5. modalità di organizzazione e di gestione della fase di sperimentazione del gioco sul territorio (visite giocate sul territorio): max 15 punti
6. modalità di organizzazione e di gestione della fase di sperimentazione del gioco nelle scuole (visite giocate a scuola): max 15 punti

20.II.) La metodologia, le formule e le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

offerta economicamente più vantaggiosa individuata *mediante* l'applicazione del *metodo aggregativo-compensatore* con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura *qualitativa* quali **2., 3., 4., 5. e 6.**, attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il c.d. "*confronto a coppie*", seguendo le "*linee guida*" sotto riportate.

Una volta terminati i "*confronti a coppie*", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

b) per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura *quantitativa* **1.**, quale il "*ribasso percentuale offerto*": sarà applicata la seguente formula (cfr. "Linee Guida" ANAC n. 2, approvate con Delibera in data 21.9.2016, n. 1005 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018:):

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente *iesimo*, da moltiplicare per il valore ponderale pari a 20 (venti)

A_i = **valore** dell'offerta (*ribasso percentuale*) del concorrente *iesimo*

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso percentuale*) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (*ribasso percentuale*) più conveniente

L'offerta tecnica che, prima della riparametrazione, non abbia ottenuto una valorizzazione pari ad almeno 42 (quarantadue) punti, non sarà ammessa all'apertura della busta contenente la proposta economica (c.d. "soglia di sbarramento").

In seguito la Commissione giudicatrice procede alla apertura della busta contenente l'offerta economica ("*ribasso percentuale offerto*") e alla attribuzione dei punteggi inerenti la parte economica.

In seguito l'Unione Montana procede alla verifica dell'eventuale anomalia della/e offerta/e a mezzo del Rup con l'ausilio/supporto della Commissione giudicatrice.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice –sulla scorta delle determinazioni del Rup- procederà alla eventuale esclusione della/e offerta/e risultate anomale.

Ai fini della riparametrazione, si precisa che la Commissione giudicatrice procederà a valle dell'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale, in modo che i singoli punteggi ottenuti dell'offerta tecnica siano riparametrati al punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica, attribuendo il punteggio massimo di 80 punti all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e raggugiando i punteggi delle altre offerte in proporzione, allo scopo di garantire l'osservanza del peso ponderale rispettivo dei due criteri di valutazione (80 punti per l'offerta tecnica, 20 punti per l'offerta economica), e poi alla determinazione della graduatoria finale provvisoria ed alla proposta di aggiudicazione.

Si precisa che la Commissione giudicatrice - in seduta pubblica, in caso di esclusione delle offerte successivamente (i) alla apertura della busta "c" e/o (ii) al sub-procedimento di verifica delle offerte sospette di anomalia a seguito della verifica delle stesse operata in contraddittorio dal RUP a norma dell'art. 97 commi 4 e ss. gg. del d.lgs. n. 50/2016 - procederà alla ridistribuzione ai concorrenti non esclusi dei punteggi per ciascuno dei parametri di valutazione, nonché alla riparametrazione nei termini e con le modalità sopra già indicate. La Commissione giudicatrice procederà, da ultimo, alla rideterminazione della

graduatoria finale provvisoria ed alla proposta di aggiudicazione.

Fermo quanto previsto al precedente par. **18.) Svolgimento della gara**, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, rendendo così inapplicabile il c.d. “confronto a coppie”, i coefficienti saranno determinati con il seguente metodo: media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, effettuata la media, si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in tale ipotesi la Commissione giudicatrice procederà ad escludere le eventuali offerte con punteggio tecnico complessivo inferiore a 42 punti (c.d. “soglia di sbarramento”) e alla ridistribuzione dei punteggi e alla riparametrazione nei casi e con le modalità sopra già indicati.

* * *

Si riportano di seguito, integralmente, per far parte a tutti gli effetti della *lex specialis* di gara le seguenti disposizioni, quali linee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie.

Tali previsioni vengono utilizzate in questa sede dalla Stazione appaltante quale sistema per l'attribuzione dei punteggi di carattere qualitativo secondo modalità riconosciute dalla giurisprudenza ormai consolidata quale metodo scientificamente corretto ed utile per la valutazione comparata delle offerte in presenza di molteplici criteri di giudizio e per la conseguente distribuzione equilibrata di questo genere di punteggi.

<< LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. >>

Per comodità di lavoro della Commissione giudicatrice si veda qui di seguito la tabella triangolare che esprime visivamente e graficamente i concetti sopra riportati:

	B	C	D	E	N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N - 1							

20.III.) Ai sensi dell'art. 95, comma 9, d.lgs. 50/2016 l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che conseguirà il **punteggio complessivo più elevato** a seguito della **sommatoria dei punteggi** come sopra determinati.

20.IV) All'esito dell'attribuzione di tutti i punteggi tecnici, la Commissione procede alla sommatoria- per ciascun concorrente - dei punteggi medesimi. La Commissione procede quindi alla verifica, per ciascuno concorrente, in ordine al raggiungimento, sotto il profilo tecnico, del **punteggio complessivo soglia minimo** pari a **42** punti. I concorrenti che non raggiungeranno la predetta soglia di sbarramento saranno **esclusi dalla gara**.

21)Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

21.I) All'esito delle operazioni di gara di cui sopra, il Rup formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto (v. *infra* par. **23**).

Prima dell'aggiudicazione l'Unione Montana, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui al successivo art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art.85 e dal comma 13 dell'art. 216 del Codice, che rispettivamente dispongono:

“6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.”

“13. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.”

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 l'Unione Montana prima dell'aggiudicazione procede, a mezzo del Rup, laddove non effettuata in sede di

verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016.

L'Unione Montana, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, aggiudica in via definitiva l'appalto.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Unione Montana procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e alle Autorità competenti, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Unione Montana aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis*, 89, e 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 d.lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente, al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Nell'eventualità che l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal

contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio a mezzo PEC dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. "*stand still*").

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

22)Altre informazioni

22.I) L'Unione Montana applica l'art.77-bis del d.p.r.n. 445/2000.

22.II) Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito *link* AVCPASS sul Portale *www.anticorruzione.it*, secondo le istruzioni ivi contenute e produrre nella busta "**a) documentazione amministrativa**" il documento PASSOE.

Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE nella busta "a" non sarà escluso. Tuttavia l'offerente sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 (dieci) gg calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Unione Montana via PEC, a registrarsi al servizio AVCPASS e a trasmettere via PEC il documento PASSOE all'Unione Montana.

Nel caso dei requisiti di ordine generale e/o speciale qualora non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria se in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

22.III) Imprese stabilite in altri Paesi²²: verifica requisiti di ordine speciale [imprese U.E. ed extra U.E.]: alla conclusione delle operazioni di gara qualora il soggetto aggiudicatario sia una impresa di un Paese U.E. o extra U.E., sarà chiamato a comprovare a mezzo del sistema AVCPASS²³ l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, e dovrà essere prodotta, in base alla normativa del Paese di stabilimento, nel rispetto del “principio di reciprocità” e di “libertà delle forme”, idonea documentazione probatoria di possesso di *requisiti di ordine speciale equivalenti ai requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto* ai sensi dell'art. 49, d.lgs. n. 50/2016, in rapporto alle prestazioni indicate nel *bando di gara* e nel “*disciplinare di gara*” che si intendono assumere, oppure dichiarazione giurata o solenne nel caso di documentazione probatoria non prevista dalla legislazione del Paese di stabilimento. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

²² Si riportano di seguito le FAQ n. 17 e n.18 dell'ANAC:

“N.17 L'operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi *on line* dell'Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici? SI. La registrazione ai servizi *on line* dell'Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo *on line* con carta di credito. Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU”.

“N.18 Quale documentazione deve trasmettere all'Autorità l'operatore economico estero per ottenere il rilascio dell'abilitazione del profilo di Amministratore OE? L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.”.

²³Tramite PEC e firma digitale.

Per le imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E. le dichiarazioni prodotte ai sensi della legislazione equivalente del Paese di stabilimento o ai sensi art. 3, d.p.r. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno essere comprovate a mezzo del sistema AVCPASS²⁴ mediante certificati o documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero mediante dichiarazione giurata o solenne nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

Si precisa che nel caso dei requisiti di ordine speciale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E.), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

Nel caso dei requisiti di ordine generale qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

²⁴Tramite PECe firma digitale.

22.IV) Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente "*disciplinare di gara*" si richiama e conferma quanto contenuto nel *bando di gara*.

In caso di contrasto, prevale comunque il *bando* interpretato secondo il d.lgs. n. 50/2016, la direttiva 2014/24/CE del 26.2.2014 e le norme interpretative vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

Nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel *capitolato speciale di appalto* e quelle riportate nel *bando di gara* prevarranno le prescrizioni contenute nel *bando di gara*.

Nell'eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel *capitolato speciale di appalto* e quelle riportate nel "*disciplinare di gara*" prevarranno le prescrizioni contenute nel "*disciplinare di gara*".

In caso di discordanza tra prescrizioni contenute nel *bando di gara* e prescrizioni contenute nel "*disciplinare di gara*", prevarranno le prime.

22.V) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, la Unione Montana in via di autotutela si riserva di correggere e/o di integrare *bando di gara*, "*disciplinare di gara*" + allegati e *documentazione complementare*. Le anzidette correzioni e/o integrazioni saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committenza: www.unionevallevaraita.it. I concorrenti sono pertanto tenuti a monitorare costantemente il profilo di committenza della Unione Montana.

Il presente "*disciplinare di gara*" chiarisce e integra il *bando di gara* pubblicato secondo le modalità previste dal decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, attuativo dell'art.73, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

22.VI) Comunicazioni: ai sensi dell'art. 76, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Unione Montana e

operatori economici saranno effettuati all'indirizzo di PEC o di posta elettronica (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Unione Montana; diversamente, l'Unione Montana declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende resa validamente a tutti gli operatori economici ausiliari.

22.VII) Si richiama altresì quanto disposto dall'art. 37 - Disposizioni antiriciclaggio della legge n. 122/2010:

“1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il

rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.”

ed il seguente Comunicato del Presidente dell'AVCP del 6.10.2010, che la Unione Montana fa proprio:

“Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato (disposizioni antiriciclaggio ai sensi dell'art.37 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con legge 30 luglio 2010, n.122).

Con il decreto legge n.78/2010, convertito con legge n.122/2010, sono state emanate, fra l'altro, disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di

cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.

In particolare, l'art.37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme internazionali - cd. black list individuate nei decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 - l'obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e finanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzazione, che sarà subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle partecipazioni societarie (art.37, comma 1). L'Autorità richiama quindi l'attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità della norma in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.

Successivamente all'emanazione del d.m. di attuazione, che renderà operativa la novella di cui all'art.37, l'Autorità si riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti che si rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione alle gare, alla luce della norma in argomento”.

Si precisa che nella G.U.R.I. n. 46 del 25 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 14 dicembre 2010: «*Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei*

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni».

L'art.1, comma 3, del succitato decreto ministeriale dispone:

“3. Il concorrente può presentare la propria offerta, producendo copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, già inviata.”²⁵

L'art. 4 dispone:

“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli operatori economici presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze – omissis “- .

L'art. 5 dispone:

“Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio.”

22.VIII) L'Unione Montana si riserva il diritto di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente, congrua e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Previa adeguata motivazione l'Unione Montana si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 del codice civile.

L'Unione Montana si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.95, comma 12, d.lgs. n. 50/2016).

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi

²⁵ Copia dell'istanza andrà inserita nella busta **“a) documentazione amministrativa”**.

sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo degli offerenti. La documentazione di gara non sarà restituita.

22.IX) Restano ferme le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti (insussistenza di cause ostative, c.d. "legge antimafia", d.lgs.n. 159/2011).

22.X) **Chiarimenti:** per chiedere chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica (art. 79 d.lgs. n. 50/2016), il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: unionemontanavaraita@legalmail.it oppure, soltanto per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica segreteria@unionevallevaraita.it, in persona della dott.ssa Maria Gabriella Brun, Responsabile unico del procedimento *ex art.31*, d.lgs.n. 50/2016, entro il perentorio termine del giorno / /2018 **ore 12:00.**

Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire *esclusivamente* via PEC o posta elettronica (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri), agli indirizzi sopraindicati e saranno riscontrate mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo di committenza: www.unionevallevaraita.it almeno sei giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (art. 74, comma 4, d.lgs. n. 50/2016).

I quesiti formulati dai concorrenti dovranno espressamente indicare il seguente oggetto: ***“Gara di appalto per il servizio “Progetto transfrontaliero «PLUF!»– RICHIESTA DI CHIARIMENTI”.***

22.XI) Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato alla Stazione appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante non abbia proceduto alla stipula del contratto, sempreché il decorrere del termine non sia dovuto a ragioni imputabili esclusivamente agli offerenti. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. La stipulazione del contratto non può comunque avvenire prima di 35 giorni (termine dilatorio di

stand still) dall'ultima comunicazione a mezzo PEC ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt.32, comma 9, 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 o prima dello spirare del termine sospensivo di cui all'art.32, comma 11, del d.lgs. 50/2016 a seguito di eventuale notifica di ricorso giurisdizionale. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno. La predetta facoltà di scioglimento non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il predetto termine sia decorso per cause imputabili esclusivamente al concorrente stesso.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della stipulazione del contratto, previa avvenuta approvazione degli atti inerenti la gara da parte del competente organo decisionale della Stazione appaltante, fermi restando gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia *ex* d.lgs.159/2011.

22.XII Successivamente all'aggiudicazione definitiva efficace l'Unione Montana procederà a richiedere via PEC all'aggiudicatario la produzione **(i)** della cauzione definitiva ai sensi dell'art.103, d.lgs.n. 50/2016 e dello "Schema di contratto", e **(ii)** della rimanente documentazione a valenza contrattuale per la stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire alla Unione Montana nel termine di 10 giorni dal ricevimento da parte dell'aggiudicatario della richiesta via PEC. Per quanto concerne la garanzia fideiussoria *ex* art.103 del d.lgs. n. 50/2016 la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

In caso di consegna anticipata del servizio *ex* artt. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 per ragioni di somma urgenza e a valle della aggiudicazione definitiva efficace, l'Unione Montana procederà a richiedere all'aggiudicatario la succitata garanzia fideiussoria che dovrà essere prodotta almeno 5 giorni prima della consegna del servizio.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di appalto entro 10 (dieci) giorni

calendariali dal ricevimento via PEC della convocazione della Stazione appaltante per la sottoscrizione del contratto. La stipula è disciplinata dall'art.32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016 (forma pubblica amministrativa e fiscalmente registrata).

Trova applicazione l'art. 110 del d.lgs.n. 50/2016.

22.XIII) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dall'Ente appaltante in qualità di titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto è tenuto a fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti può comportare l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, messi a conoscenza: **(i)** del personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara; **(ii)** di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; **(iii)** di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi dell'art.53 d.lgs.n. 50/2016, della legge n. 241/1990 e d.p.r.n. 184/2006. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, l'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento.

22.XIV) Clausola sociale

L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione del servizio, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori nel rispetto ed in applicazione dell'art.36 Costituzione e degli artt. 30, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016 (contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), secondo quanto previsto altresì dallo "Schema di contratto".

22.XV) Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, accessorie sono a carico

esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, fiscalmente registrato: costo presunto complessivo (tre copie contratto + allegati + imposta di registro in misura fissa *ex* d.p.r.n. 131/1986 + imposta di bollo *ex* d.p.r. n. 642/1972 + diritti di segreteria) max € (euro.....).

22.XVI) I concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nel *bando di gara* e nel “*disciplinare di gara*”.

22.XVII) Le dichiarazioni rese dai concorrenti vanno sottoscritte con firma autografa.

Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi trovano applicazione le norme equivalenti.

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori, in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

22.XVIII) Le spese per la pubblicazione sulla GURI sono rimborsate alla Stazione appaltante dal soggetto aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (spese stimate in max € 5.000,00 + iva).

22.XIX) Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti l'Unione Montana, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di comunicazione di cui all'art.87 o informative di cui all'art. 84, d.lgs. n.159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

23)Verifica requisiti di ordine speciale/generale e documentazione probatoria

23.I) Ai sensi degli artt.83, commi 7 e 8, e 85, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 l'Unione Montana procederà alla verifica dell'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario a mezzo del sistema AVCPASS, nei termini e modi indicati nelle delibere AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 dei requisiti di

ordine generale e speciale di cui al precedente par. 7, nel rispetto del principio di “*libertà delle forme*”.

Fermo che per la comprova dei requisiti la Stazione appaltante acquisirà d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, la verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale in questione sarà fatta in osservanza delle seguenti prescrizioni.

a) fatturati (par. 7.V), lett. a), b) e c)- La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e dell’all.to XVII, parte I, del d.lgs. n. 50/2016, mediante:

- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero per le società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Laddove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per imprese che abbiano iniziato l’**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato saranno rapportati al periodo di attività.

Sempre ai sensi dell’art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Unione Montana.

b)prestazione principale (par. 7.VI), lett. d) -La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 5, e dell’all.to XVII, parte II, d.lgs. n. 50/2016:

- in caso di servizi prestati in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del periodo di esecuzione e dell’avvenuta prestazione dei servizi a regola d’arte o di altra documentazione probatoria idonea;
- in caso di servizi prestati in favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica delle dichiarazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dell’avvenuta prestazione dei servizi a regola d’arte; in mancanza, auto-dichiarazione dell’aggiudicatario + fatture/documentazione equivalente, *ex art. 86* comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016; qualora i contratti siano stati espletati

all'interno di un soggetto gruppo, dovrà essere dichiarata la quota parte (in termini di prestazioni e importi) effettivamente eseguita.

23.II Qualora non siano confermate le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla stessa, all'incameramento della cauzione dell'aggiudicatario, alle comunicazioni all'ANAC e, qualora ne sussistano i presupposti, anche alle competenti Autorità giudiziarie.

24)Indicazioni finali

24.I Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, l'Unione Montana non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

24.II Per i soggetti stabiliti in altri Stati si rinvia a quanto prescritto dall'art. 49, d.lgs. n. 50/2016.

I soggetti stabiliti in altri Paesi dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente, ovvero dichiarazione giurata o solenne, ovvero ancora secondo quanto previsto dall'art. 3, d.p.r. n. 445/00.

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento.

24.III Per la pubblicità del bando si osserveranno le prescrizioni del sopra citato decreto MIT 2 dicembre 2016, attuativo dell'art.73, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

24. IV Lingua ufficiale della gara: italiano.

24.V Responsabile del procedimento *ex art.31d.lgs.n. 50/2016*: Maria Gabriella Brun

II.....
.....

Si allegano:

A0: “convenzione transfrontaliera”

A1: bozza di contratto

A2: norme richiamate al sottopar. **5.II**

A3: (i) D.G.U.E. in formato *editabile* e (ii) circolare MIT del 18.7.2016, n. 3

A4: tabella descrizione ipotesi riduzione garanzia provvisoria